

CA



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IV REPARTO

15^a Divisione Trattamento Economico Eventuale
Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 - ROMA

Prot.: M_D GMIL IV 15 1 0473P52
COD.CLASS.: 260 150 110

Roma, li 02/10/2008
pdc. Col. SANTORELLI - Tel. 50440

OGGETTO: Trattamento economico di missione. Indennita' supplementare del costo del biglietto.

AL **COMANDO GENERALE**
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Direzione di Amministrazione
V.le Romania, 49
00197 - ROMA

e, per conoscenza:

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
INTERFORZE
Via Marsala
00100 - ROMA

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE
Via Jacopo Da Diaceto, 3/C
50100 - FIRENZE

MARINA MILITARE
Centro di Responsabilità Amm.va
Ufficio Generale
Piazza della Marina n. 4
00100 - ROMA

COMANDO LOGISTICO A. M.
SERVIZIO DI COMMISSARIATO E
DI AMMINISTRAZIONE
V.le Dell'Università, 4
00185 - ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento: N. 6/338/30-1 del 01 settembre 2008.

^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Con il foglio a riferimento Codesta Direzione di Amministrazione ha inoltrato quesito volto a conoscere le modalità di liquidazione dell'indennità supplementare del costo del biglietto. In particolare la problematica si sostanzia nella individuazione delle voci che compongono il costo del biglietto ai fini della quantizzazione della predetta indennità.

2. Al riguardo la fattispecie è disciplinata all'art. 14 della legge 836/73 che dispone:
"In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo"...
"L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorché ammesso a rimborso".
3. Orbene, come si evince nella seconda parte del surrichiamato articolo, ai fini della liquidazione dell'indennità in argomento bisogna far riferimento al costo del normale biglietto di viaggio "con esclusione di qualsiasi supplemento anche se ammesso al rimborso".
In tale quadro, si comunica che non possono essere considerati, ai fini di che trattasi, i supplementi aggiuntivi al prezzo normale del biglietto, quali ad esempio il supplemento per treno rapido, la intermediazione e la prenotazione sia facoltativa che obbligatoria (avendo quest'ultima natura di supplemento).
Risultano ammessi, viceversa, nel computo dell'indennità supplementare le voci da considerarsi parte integrante del costo del biglietto e non supplementi quali, ad esempio, le tasse aeroportuali o diritti di porto, le tasse per la sicurezza ed i supplementi carburanti.
4. Alle Direzioni in indirizzo per conoscenza, per una completa cognizione della problematica, si trasmette copia del quesito.

IL CAPO DEL IV REPARTO
Dirigente Dott. Giuseppe CARPINELLI

Giuseppe P.
CARPINELLI
- el LGM